



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

**ARPAS**

Direzione amministrativa  
Servizio Affari Generali

## **CAPOTOLATO SPECIALE**

**COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE RCT/RCO**

Maggio 2009

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente/Assicurato – in questo caso l'ARPAS - su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le società partecipanti all'eventuale coassicurazione.

## DEFINIZIONI

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto:

- l'Agenzia stessa;
- il Direttore Generale Legale Rappresentante dell'Agenzia, il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico, i dipendenti e tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dalla contraente, a qualunque titolo.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;

**CONTRAENTE:** ARPAS che stipula il contratto;

**SOCIETA':** l'impresa assicuratrice, nonché eventuali coassicuratrici.

**COSE:** sia gli oggetti materiali che gli animali;

**DANNI MATERIALI:** ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

**DANNO CORPORALE:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone;

**FRANCHIGIA:** la parte di danno che la contraente tiene a suo carico;

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla società all'Assicurato in caso di sinistro;

**MASSIMALE PER SINISTRO:** la massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

**PERIODO ASSICURATIVO:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione;

**POLIZZA:** il documento che prova l'Assicurazione;

**PREMIO:** la somma dovuta alla Società;

**RETRIBUZIONI LORDE:** tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta;

**RICHIESTA DI RISARCIMENTO:** la richiesta inoltrata alla contraente al fine di ottenere un risarcimento per un fatto illecito del quale la stessa o qualsiasi delle persone assicurate indicate in polizza viene ritenuta responsabile;

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;

**SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

**A.R.P.A.S. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Sardegna** – Ente di diritto pubblico istituito con Legge Regionale n° 6/2006 che espleta la funzione di supporto tecnico in materia ambientale per Regione, Province, Comuni, e Comunità Montane.

La società sulla base delle condizioni d'assicurazione della presente polizza, garantisce l'Ente assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ai sensi delle leggi e dei decreti vigenti, o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e dalle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che in futuro potranno essere espletati, compresi anche quelli di carattere amministrativo e sociale. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio**

In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l'incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 – Durata dell'assicurazione**

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31/08/2009 alle ore 24.00 del 31/08/2012 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del contraente.

Il presente contratto ha validità triennale, con frazionamento annuale, ferma la volontà delle parti di rescinderlo al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del contraente richiedere il rinnovo del contratto per un uguale periodo, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità e la convenienza.

E' inoltre facoltà del contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla società la proroga temporanea della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle eventuali procedure di gara per l'aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La società in tal caso si impegna a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

### **Art. 3 – Decorrenza dell'Assicurazione, pagamento e regolazione del premio.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 45 giorni dalla sopra citata data.



In caso contrario l'effetto dell'Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di scadenza.

Se il contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio annuo lordo, comprensivo di ogni onere e tassa, verrà parametrato all'ammontare delle retribuzioni annue lorde erogate dall'Agenzia al proprio personale dipendente e verrà determinato sulla base del tasso pro mille offerto in gara applicato al suddetto parametro.

La prima rata di premio verrà conteggiata sulla base dei dati inizialmente forniti dall'Agenzia (retribuzioni annue lorde erogate: € 11.150.000,00).

L'Agenzia si impegna a comunicare entro novanta giorni dalla data di scadenza, i dati consuntivi relativi alla annualità trascorsa e cioè l'importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a favore del personale dipendente nel corso dello stesso anno; sulla base dei suddetti dati la società provvederà ad elaborare un'appendice di regolazione e di incasso rata per l'annualità successiva.

Le differenze risultanti dalla regolazione, se a credito della società, dovranno essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della stessa.

Qualora le retribuzioni annue lorde risultino inferiori rispetto a quelle dichiarate per l'annualità precedente la regolazione del premio sarà a debito della società assicuratrice, fermo restando che per il primo anno viene garantito alla società un premio minimo pari all'80% di quello offerto in gara.

I premi di competenza delle annualità successive alla prima saranno pertanto uguali al premio regolato per l'annualità immediatamente precedente.

Si conviene che, ove la Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita.

Per i contratti scaduti, se l'Agenzia non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la società, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 4 – Inizio e termine della garanzia.**

La garanzia vale per le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all'ARPAS durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali Generali a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di efficacia del presente contratto e non siano state ancora presentate neppure alla Contraente.

La garanzia permane per le richieste pervenute dopo 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.

#### **Art. 5 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 6 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7 – Altre Assicurazioni**



In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

#### **Art. 8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ovvero del risarcimento, la società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 180 (centottanta) giorni; in tal caso la società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la contraente può recedere dal contratto secondo le medesime modalità sopra indicate, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 – Estensione territoriale**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – GRUPPI DI RISCHIO**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

##### **A - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)**

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili .
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere.

##### **Novero dei terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
  - b) dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori a progetto che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
- Sono invece considerati terzi quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

##### **B - RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.



Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

### **Malattie Professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n°482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizioni che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile:

2) per le malattie professionali conseguenti a:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Ente;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze attraverso un perito nominato dalle parti esperto nel settore;

3) per le malattie professionali che seppur insorte durante il tempo dell'assicurazione che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per l'asbestosi e la silicosi.

Il massimale indicato in polizza per sinistro nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione annuo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli presso l'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

### **Art. 2 – Esclusioni**



L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. A7 Committenza auto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. A.17 delle Condizioni Aggiuntive
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che il Contraente/Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e ASL;
- n) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- o) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- r) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O..

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

### **Valide per la sezione RCT**

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

#### **A.1 ESPOSIZIONI IN GENERE**

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

#### **A.2 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI**

Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.

#### **A.3 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI**

Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Agenzia, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. per quanto riguarda i danni cagionati ai beni





mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nell'articolo 6 - "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.4 D.LGS. 81/2008**

Per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **A.5 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE**

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.6 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, e/o Amministratori, Direttori, Dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.7 COMMITTENZA AUTO**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti compresa la responsabilità derivante dall'organizzazione di volontariato o commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od allo stesso intestati al PRA.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.8 FABBRICATI**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui utilizzate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.

Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.9 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.10 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE ECC.**

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.





Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.11 APPALTO/SUBAPPALTO**

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte delle attività descritte in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti

#### **A.12 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, che collaborano con il Contraente/Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, dei soggetti sopra indicati.

#### **A.14 LAVORO INTERINALE**

La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparate ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

#### **A.15 RC DA INCENDIO**

L'Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

#### **A. 16 DANNI DA CEDIMENTO – FRANAMENTO DEL TERRENO**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento o franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive. La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.17 GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

A parziale deroga dell'art. 3 – Esclusioni delle Nome che regolano l'Assicurazione RCT, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti nella sezione -"FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

#### **A.18 ULTERIORI PRECISAZIONI**

Si precisa che la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa,



saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i Direttori, Amministratori e Dipendenti;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

#### **A.19 LAVORATORI OCCASIONALI**

Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e Dirigenti;
- b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

### **NORME CHE REGOLANO I SINISTRI**

#### **Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente/Assicurato stesso ne ha avuto conoscenza.

#### **Art. 2 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia RCO**

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

#### **Art. 4 Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

La Società a scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso :

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile e/o utilizzabile dal Contraente/Assicurato stesso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.



**Art. 5 - Gestione danni in franchigia**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Con cadenza semestrale il Contraente/Assicurato, sulla base delle evidenze della Società, si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

**Art. 6 – Massimali di garanzia RCT/RCO - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento**

I massimali per le garanzie di polizza sono i seguenti:

RCT € 5.000.000,00 per sinistro

RCO € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Ferme le eccezioni di seguito indicate, per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di € 500,00

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE/SCOPERTI
Organizzazione e partecipazione a convegni	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 3.000,00 e il massimo di € 30.000,00
Danni a veicolo di dirigenti, dipendenti e di terzi		€ 150,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 400.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.500,00 per sinistro
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Veicoli sotto carico e scarico		€ 250,00 per veicolo danneggiato
Interruzione attività	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo € 15.000,00
Malattie professionali	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	
Proprietà uso/custodia di fabbricati	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 500,00 e il massimo € 5.000,00
Lavori edili/installazione /manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo € 15.000,00

Danni cedimento/franamento	da	€ 300.000,00 per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 per sinistro
----------------------------	----	------------------------------------	---